

**CIRCOLARE**  
**LEGGE DI STABILITA' 2016**  
**LEGGE 208/2015**

La presente Circolare sintetizza le principali novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016, fornendo un quadro riassuntivo delle più importanti misure adottate in materia di agevolazioni fiscali, imposizione diretta ed indiretta, Irap e tributi locali.

Per una lettura più semplice e comprensiva, il lavoro è stato suddiviso in due parti:

1. Novità per le persone fisiche non titolari di Partita Iva;
2. Novità per i professionisti titolari di Partita Iva e per le Imprese.

**NOVITA' PER LE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA**

***Proroga della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio***

La **detrazione IRPEF del 50%** delle spese sostenute per gli interventi volti al **recupero del patrimonio edilizio** è prorogata a tutte le spese sostenute **fino al 31.12.2016**. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 Euro per unità immobiliare.

***Proroga della detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati***

La **detrazione IRPEF del 50%** delle spese sostenute per l'**acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione** da imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati **fino al 31.12.2016**, entro l'importo massimo di 96.000,00 Euro per unità immobiliare.

***Proroga della detrazione IRPEF per l'acquisto di immobili ed elettrodomestici***

La **detrazione IRPEF del 50%** per l'acquisto di **mobili e grandi elettrodomestici adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione** è stata prorogata a tutte le spese sostenute **fino al 31.12.2016**, nel limite massimo di spesa di Euro 10.000,00 e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

***Proroga della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici***

La **detrazione IRPEF/IRES del 65%** per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) è stata prorogata a tutte le spese

sostenute **fino al 31.12.2016**. Tra gli interventi di riqualificazione energetica ricordiamo che rientrano anche le seguenti fattispecie introdotte nel corso dell'esercizio 2015:

1. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di Euro 30.000;
2. Acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di Euro 60.000.

### ***Nuova detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili da parte delle "giovani coppie"***

Viene introdotta una nuova **detrazione IRPEF del 50%** per le giovani coppie che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per l'acquisto di **mobili ed arredi dell'unità abitativa destinata ad abitazione principale** ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 Euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

### ***Sistemi di controllo a distanza***

E' prevista l'estensione della tradizionale detrazione per gli interventi volti alla riqualificazione degli edifici, pari al 65%, alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

Tali dispositivi devono:

- Mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- Mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- Consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

### ***Detrazione IRPEF/IRES per le misure antisismiche***

La detrazione IRPEF/IRES del **65%** relativamente alle misure antisismiche ed alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di 96.000,00 Euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio.

### ***La nuova detrazione IRPEF relativa all'IVA corrisposta per l'acquisto di immobili***

Viene introdotta una detrazione dall'IRPEF del **50% dell'importo corrisposto a titolo di IVA** relativa:

- all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B;
- Cedute dalle **imprese costruttrici**.

La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in **10 quote annuali**.

L'Amministrazione finanziaria ritiene che il presupposto dell'agevolazione sia l'acquisto di **immobili nuovi** venduti direttamente dalle imprese costruttrici dei medesimi. Di conseguenza sono **escluse** le vendite effettuate da imprese che hanno solo eseguito **lavori di recupero edilizio** (ristrutturazione, manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo).

In questi casi è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50% spettante all'**acquirente** o all'**assegnatario** di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

### ***Il credito d'imposta per la sicurezza***

Le persone fisiche (non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa) possono beneficiare di un credito d'imposta per le spese:

- Sostenute ai fini dell'**installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme**;
- Connesse ai **contratti stipulati con istituti di vigilanza**, dirette alla prevenzione di attività criminali.

### ***Detrazione IRPEF per le Spese Funebri***

A partire dal periodo d'imposta **2015**, le spese funebri beneficiano della detrazione IRPEF del **19%**:

- Se sostenute in dipendenza della morte di persone, **senza più alcuna limitazione in relazione al rapporto di coniugio/parentela/affinità**;
- Su un importo massimo di **1.550,00 Euro** per ciascun decesso.

### ***Detrazione IRPEF per le Spese Universitarie***

A partire dal periodo d'imposta **2015**, le spese per la frequenza di corsi di istruzione presso università **non statali** beneficiano della detrazione IRPEF del 19% in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.

### ***Il leasing di immobili destinati ad abitazione principale***

La legge di stabilità 2016 prevede alcune disposizioni in materia di leasing per l'acquisto dell'abitazione principale.

Prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni, la sottoscrizione di un contratto di leasing per l'acquisto dell'abitazione principale non era conveniente rispetto alla stipula di un mutuo bancario.

In caso di acquisto tramite mutuo bancario si possono infatti sfruttare tutta una serie di agevolazioni fiscali sia in termini di:

- Imposte dirette – come detrazione del 19% sugli interessi passivi del mutuo per l'acquisto della prima casa;
- Imposte indirette – come la possibilità di corrispondere l'imposta di registro o l'iva in misura ridotta.

La legge di stabilità ha per la prima volta introdotto la definizione di **locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale**, delineando le obbligazioni delle parti contrattuali.

Ha inoltre previsto tutta una serie di detrazioni a favore delle persone fisiche tali da rendere la sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare nettamente più conveniente rispetto al passato.

### ***Nel modello 730 Precompilato entrano le spese mediche***

La legge di stabilità 2016 contiene alcune novità inerenti la Dichiarazione dei redditi precompilata. Viene previsto che le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e **gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri**, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle **prestazioni erogate dal 2015** (e, quindi, non soltanto in tale anno, come originariamente previsto).

### ***Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso***

Dal 2016 **non sono assoggettate alla TASI le abitazioni principali**, con l'eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### ***Riduzione dell'IMU/TASI per gli immobili locati a canone concordato***

Viene introdotta una riduzione del 25% dell'IMU e della TASI dovute per gli **immobili locati a canone concordato** di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%.

### ***Immobili concessi in comodato – riduzione della base imponibile IMU/TASI***

Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU/TASI, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale** e a condizione che:

- **Il contratto sia registrato;**
- **Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.**

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### ***Agevolazione prima casa, modifica della disciplina***

Viene disposto che l'agevolazione prima casa (che consente l'applicazione dell'imposta di registro del 2% o dell'IVA al 4% agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso) possa applicarsi anche ove l'acquirente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con l'agevolazione, purché **l'immobile acquistato (in passato) con l'agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato.**

Fino al 31.12.2015 chi voleva acquistare un'abitazione con l'agevolazione prima casa, non doveva possedere altre abitazioni acquistate in precedenza con il beneficio prima casa. Se un soggetto, quindi, intendeva cambiare casa, non poteva godere dell'agevolazione sul nuovo acquisto prima di aver venduto la vecchia casa.

### ***Registrazione contratti di locazione***

Viene sancito l'**obbligo, in capo al locatore** dell'immobile adibito ad uso abitativo:

- Di provvedere alla registrazione del contratto di locazione, nel termine perentorio di 30 giorni;
- **Nei 60 giorni successivi, di dare comunicazione dell'avvenuta registrazione al conduttore e all'amministratore di condominio.**

Nel caso in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto, il conduttore può chiedere all'autorità giudiziaria che il contratto venga ricondotto alle condizioni "legali" di cui agli artt. 2 co. 1 (contratti c.d. "liberi") e 2 co. 3 (contratti c.d. "concordati") della L. 431/98.

### ***Anche per l'ano 2016 rivalutazione dei terreni e partecipazioni***

Anche per il 2016 sarà consentito a **Persone fisiche, Società semplici e Enti non commerciali** di rivalutare il costo o valore di acquisto delle **Partecipazioni non quotate** e dei **Terreni** (agricoli ed edificabili) posseduti alla data del **1° Gennaio 2016**, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti.

## **NOVITA' PER I PROFESSIONISTI TITOLARI DI PARTITA IVA E PER LE SOCIETA'**

### ***Modifiche al Regime Forfetario***

Dal 2016, diventa operativo **un solo regime agevolato** per imprenditori individuali e lavoratori autonomi, ossia il regime forfetario introdotto dalla L. 190/2014, risultando confermata l'abrogazione del regime di vantaggio (che prevedeva la determinazione analitica del reddito e l'aliquota sostitutiva del 5%).

Al regime forfetario, peraltro, vengono apportate alcune modifiche per renderlo maggiormente fruibile. Le novità riguardano, in particolare:

- **l'aumento di 10.000 euro del limite di ricavi/compensi** per l'accesso/permanenza al regime forfetario per tutte le attività, salvo per le categorie professionali per le quali detto limite passa dagli attuali 15.000 a 30.000 Euro. A titolo esemplificativo i nuovi limiti saranno Euro 30.000 per i professionisti, Euro 50.000 per i commercianti al dettaglio e all'ingrosso, Euro 30.000 per le altre attività);
- la possibilità di accesso al regime per i lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano percepito un **reddito da lavoro dipendente** e assimilato non superiore a 30.000 Euro nell'anno precedente; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato (viene quindi abrogato il requisito che richiedeva che, nell'annualità precedente, i redditi conseguiti nell'attività d'impresa o professione fossero prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati);
- la riduzione dell'aliquota d'imposta dal 15% al **5% per i primi cinque anni**, in caso di avvio di una nuova attività (per tali intendendosi solo coloro che non abbiano svolto nel triennio precedente altre attività imprenditoriali o professionali e che avviino un'attività che non costituisce prosecuzione di precedenti attività svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo e, qualora venga proseguita

un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, che l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti);

- la modifica dell'agevolazione contributiva: in luogo dell'esonero dal minimale contributivo viene stabilita una **riduzione pari al 35% della contribuzione INPS** dovuta ai fini previdenziali per le gestioni artigiani e commercianti. I contribuenti in regime forfetario, quindi, **versano le quote minimali alle normali scadenze trimestrali**, con applicazione della riduzione del 35%. Si sottolinea che la suddetta agevolazione contributiva è **opzionale**; per fruirne è necessario trasmettere all'INPS **apposita domanda** (anche da parte di coloro che avevano presentato tale istanza lo scorso anno) **entro il 28 Febbraio** prossimo, a mezzo **modello telematico** scaricabile all'interno del Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti sul sito dell'INPS, oppure, per coloro che non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell'INPS, il modello cartaceo allegato alla circolare, da consegnare alla sede INPS competente.

Per espressa previsione i contribuenti che fruiscono del regime forfetario **non sono tenuti ad operare le Ritenute alla fonte**, pur restando obbligati ad indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. In UNICO 2016 PF, i predetti dati devono essere specificamente indicati, compilando un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.

Com'è noto, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono **esclusi dall'applicazione degli Studi di settore** e dei parametri contabili. Tuttavia, a differenza del regime di vantaggio – per cui nulla viene richiesto – il fisco, in sede di Dichiarazione dei redditi, richiede specifiche informazioni relative alle attività soggette al regime forfetario.

Nello specifico, gli **imprenditori individuali** dovranno indicare:

- il **numero complessivo delle giornate retribuite**;
- il **numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli** posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta;
- l'ammontare del costo sostenuto per l'**acquisto di materie prime** e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le **lavorazioni effettuate da terzi** esterni all'impresa;
- i costi sostenuti per il **godimento di beni di terzi** tra i quali canoni di locazione finanziaria e non finanziaria;
- l'ammontare complessivo delle spese sostenute per gli acquisti di **carburante** per autotrazione.

Invece, gli esercenti **attività di lavoro autonomo** devono indicare:

- il **numero complessivo delle giornate retribuite**;
- l'ammontare complessivo dei **compensi corrisposti a terzi** per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale (ad esempio, spese sostenute da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio);
- i **consumi** (spese per servizi telefonici, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili).

La necessità di fornire le informazioni sopra indicate, **costringerà i contribuenti, di fatto, a tenere una contabilità semplificata**, facendo venire meno l'annunciata semplificazione degli adempimenti per i soggetti forfetari.

## ***I super Ammortamenti***

L'Art. 8 del Ddl. di stabilità 2016 introduce un'agevolazione che interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti effettuati tanto dai soggetti titolari di **reddito d'impresa**, quanto di **lavoro autonomo** (professionisti).

L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati **dal 15 Ottobre 2015 al 31 Dicembre 2016**. Le spese si considerano sostenute per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione (ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale).

Sono agevolati gli acquisti di beni **materiali strumentali nuovi**, anche se acquistati tramite **leasing**. Sarebbero escluse la locazione operativa (senza riscatto) ed il noleggio mentre sono compresi i beni di costo unitario inferiore Euro 516,46.

Sono **esclusi gli investimenti in beni immateriali e in beni "usati"**. Sono inoltre **esclusi** dall'agevolazione gli acquisti di beni materiali strumentali per i quali sono stabiliti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, nonché gli acquisti di **fabbricati** e di costruzioni.

Quanto al requisito della **strumentalità**, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Sono, quindi, esclusi i beni merce ed i materiali di consumo.

L'agevolazione consiste in una **maggiorazione del costo di acquisizione del 40%**. In sostanza, se il costo di acquisto di un bene strumentale è 100, il costo deducibile si considera 140. La norma si struttura come una **variazione in diminuzione da effettuarsi in Dichiarazione dei redditi, senza impatti di natura contabile**.

L'agevolazione è valida ai fini IRES o IRPEF ma non ai fini IRAP.

La disposizione sui "super-ammortamenti" si applica anche alle **autovetture**. In particolare, viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei leasing dei beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR. Sulla base di tale riferimento, l'agevolazione non si applica alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e nemmeno alle auto esclusivamente strumentali all'attività d'impresa.

Per quanto concerne i Leasing, si ritiene sia ragionevole distribuire proporzionalmente il maggior valore sui canoni (quota capitale) e sul valore di riscatto.

La maggiorazione del 40% riguarderà esclusivamente le quote capitale dei canoni – la cui sommatoria, unitamente al prezzo di riscatto, coincide con il costo di acquisizione del bene – restando invece fuori dal beneficio la quota interessi, che non rappresenta il costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento in leasing finanziario.

E' stato chiarito che l'agevolazione in questione compete anche ai soggetti che applicano il **regime di vantaggio**.

Per quanto riguarda i soggetti che applicano il **regime forfetario** i super-ammortamenti sono **inapplicabili**. Costoro, infatti, non determinano il reddito d'impresa o di lavoro autonomo in modo analitico (con deduzione specifica dei costi inerenti), bensì forfetario, applicando il coefficiente di redditività previsto per la specifica attività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo.

La norma prevede l'irrilevanza dei "super ammortamenti" ai fini degli Studi di settore.

## ***Professionisti – accesso ai fondi europei***

I liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, possono accedere ai fondi strutturali europei.

## ***Incentivo per le nuove assunzioni ridotto dal 2016***

Il Ddl. di stabilità 2016 contiene diverse novità in materia di lavoro e previdenza, quali, ad esempio, la proroga dell'incentivo contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, la reintroduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, nonché l'introduzione del part time per accompagnare i lavoratori più anziani al pensionamento in maniera attiva. Inoltre, rilevano la conferma per il 2016 dell'**aliquota contributiva al 27% per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell'INPS.**

1. Per quanto riguarda lo **sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016**, si segnala che l'importo e la durata del beneficio risultano **fortemente ridotti rispetto al 2015**, dal momento che l'**esonero dal versamento del 40%** (anziché il 100%) dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, sia riconosciuto per un **periodo massimo di 24 mesi** (e non più 36 mesi) nel limite massimo di un importo di esonero pari a **3.250 euro** su base annua (a fronte degli 8.060 euro previsti per il 2015).
2. Per quanto riguarda la reintroduzione **dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività** erogati ai lavoratori del settore privato, la legge stabilisce che, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'IRPEF (addizionali comunali e regionali comprese) pari al **10%**, entro il limite di importo complessivo di **2.000 euro** lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. L'aspetto più interessante della disposizione è che il tetto dei 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche istituti di partecipazione) sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a **50.000 euro** (il valore massimo previsto dalle previgenti disposizioni era di 40.000 euro), concretizzando anche per i quadri e i livelli impiegatizi più elevati la possibilità di accedere a tale bonus.

## ***Innalzamento del limite all'utilizzo del denaro contante***

A decorrere dal 1° Gennaio 2016 il limite all'utilizzo del denaro contante viene **innalzato da 999,99 a 2.999,99 Euro**. Non è chiaro se il nuovo importo riguardi anche il limite a partire dal quale gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità nonché il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore (che pare rimanga a Euro 999,99).

E' stata abolita la norma che prevedeva che i **canoni di locazione di unità abitative** dovessero essere pagati con mezzi tracciabili.

## ***Prolungamento dei termini di prescrizione delle dichiarazioni fiscali***

La Legge 208/2015 ha stabilito che l'accertamento va notificato, a pena di decadenza, non più entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione, ma del **quinto anno successivo**. Tale disciplina, opera dalle Dichiarazioni presentate nell'anno 2017, relative al periodo d'imposta **2016**.

Pertanto, entro il 31 Dicembre 2015, avrebbero dovuto, a pena di decadenza, essere notificati gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2010 (oppure 2009 in caso di omessa Dichiarazione).

In caso di Dichiarazione omessa, la prescrizione interviene entro il 31 Dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la Dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Le suddette novità operano a partire dai controlli sull'annualità 2016.

### ***Riduzione del tasso di interesse legale***

Ricordiamo che il DM 11 Dicembre 2015 ha ridotto il tasso di interesse legale **dallo 0,50% allo 0,20%**, con decorrenza dal 1° Gennaio 2016.

### ***Riduzione dell'aliquota IRES dall'anno 2017***

A decorrere dal 1° Gennaio 2017 si prevede la riduzione dal 27,5% al 24%, dell'aliquota nominale IRES.

### ***Note di variazione IVA dalla data di apertura della procedura concorsuale***

Il comma 4 dell'Art. 26 del DPR 633/72, così come risultante dopo le modifiche previste dalla legge di stabilità, dispone che il diritto all'emissione, ai fini IVA, della **Nota di variazione in diminuzione**, a cura del cedente o prestatore di un'operazione precedentemente fatturata, è riconosciuto anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, ad opera del cessionario o committente:

- A decorrere dalla **data** in cui quest'ultimo è assoggettato a una **procedura concorsuale** o da quella del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L. fall.), oppure dalla data di pubblicazione, presso il Registro delle imprese, di un piano attestato di risanamento (art. 67 comma 3 lett. d) L. fall.). Tale novità è applicabile esclusivamente alle **operazioni effettuate dal 1° Gennaio 2017**. In precedenza per l'emissione della Nota di variazione occorre attendere la conclusione della Procedura.
- A causa di Procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Tale formulazione genera, un **allineamento** tra la disciplina in materia di nota di variazione IVA e quella relativa alla deducibilità – ai fini della determinazione del reddito d'impresa – delle **Perdite su crediti**.

### ***Rendita catastale degli immobili "D" ed "E"***

Dall'1.1.2016, la determinazione della rendita catastale dei fabbricati a destinazione speciale e particolare, cioè degli immobili classificabili nelle categorie catastali dei gruppi "D" ed "E", è effettuata (tramite stima diretta) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Tuttavia, sono esclusi dalla medesima stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature, gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

### ***Nuova rivalutazione dei beni d'impresa***

La legge di stabilità 2016 prevede una nuova **rivalutazione dei beni d'impresa**, da effettuarsi nel **Bilancio 2015**. Possono essere rivalutati:

- I **Beni materiali e immateriali**, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è rivolta l'attività dell'impresa;
- Le **Partecipazioni in Società controllate e collegate** rappresentanti immobilizzazioni finanziarie.

I beni rivalutabili devono risultare dal Bilancio dell'esercizio in corso al **31/12/2014**.

### ***Assegnazione agevolata dei beni ai soci***

La legge di stabilità 2016 ripropone una misura da tempo attesa in particolar modo dalle **Società che subiscono le penalizzazioni derivanti dalla disciplina di comodo**. Viene riproposta la disciplina speciale di assegnazione o di cessione agevolata di beni ai soci o di trasformazione agevolata in società semplice, che permetterà di estromettere i beni dal regime di impresa e di evitare, quindi, le suddette penalizzazioni, beneficiando di un regime impositivo di favore rispetto a quello ordinario sia per quanto riguarda le imposte sui redditi che per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

La norma non si rivolge alle sole Società di comodo ma è utilizzabile da **tutte le Società** che intendano attribuire beni ai propri soci beneficiando della tassazione ridotta.

L'assegnazione o la cessione agevolata potrà riguardare **solo i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri** (autoveicoli, imbarcazioni, ecc.) **non utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio dell'impresa**. I soci devono risultare tali alla data del **30 Settembre 2015**. La trasformazione in Società semplice è ammessa solo se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni "agevolabili" (ad esempio Società di gestione immobiliare).

### ***Abrogazione del regime dei costi black-list***

Dal 2016 viene abrogato il regime dei costi derivanti da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. I costi che derivano da tali operazioni saranno quindi equiparati agli altri costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella Dichiarazione dei redditi.